DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
https://friuliveneziagiulia.lnd.it
ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 08/01/2026

Sommario:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 DESIDERATA SECONDA FASE REGIONALE E INTERPROVINCIALE 2
TORNEO REGIONALE UNDER 14 CALCIO A 5 2025/2026 REGOLAMENTO E CALENDARIO UFFICIALE AGGIORNATI 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
RAPPRESENTATIVA NAZIONALE LND UNDER 17 - RADUNO TERRITORIALE AREA NORD 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
SEGRETERIA 3
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 3
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026 3
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2025/2026 4
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 5
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5 6
SVINCOLI ART. 109 6
SVINCOLO ART. 117 BIS 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 7
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI 7
CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE 8
INCONTRI INFORMATIVI 9
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 11
FESTE REGIONALI ATTIVITÀ DI BASE 2025/2026 11
CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER DIRIGENTI DELL'ATTIVITÀ DI BASE 11
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 12
TORNEI AUTORIZZATI 12
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 12
RITIRO CARTELLINI 12
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 12
RISULTATI GARE 13
GIUSTIZIA SPORTIVA 13
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 13
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 13
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 13

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14
DESIDERATA SECONDA FASE REGIONALE E INTERPROVINCIALE

Si invitano le società interessate a compilare il modello in allegato al presente C.U. per le richieste di desiderata per la SECONDA FASE REGIONALE e INTERPROVINCIALE del CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 **(si precisa sin d'ora che, visti i calendari già redatti di tutti gli altri campionati giovanili non sarà possibile soddisfare tutte le richieste e alcune concomitanze saranno inevitabili).**

Il modello dovrà pervenire debitamente compilato allo scrivente C.R. **entro e non oltre il giorno Lunedì 12 Gennaio p.v. esclusivamente all'indirizzo e-mail:**

agonistica.fvg@lnd.it

TORNEO REGIONALE UNDER 14 CALCIO A 5 2025/2026
REGOLAMENTO E CALENDARIO UFFICIALE AGGIORNATI

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il regolamento e calendario **AGGIORNATI** del Torneo di cui all'oggetto, organizzato dallo scrivente C.R.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Rappresentativa Nazionale Lnd Under 17 - Raduno Territoriale Area Nord

Di seguito pubblichiamo l'elenco dei convocati della nostra Regione alla rappresentativa di cui all'oggetto:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
GIOELE	GRINLANC	01/03/2009	CJARLINSMUZANE
GIOVANNI	DELLA SCHIAVA	28/01/2009	PRO FAGAGNA
TOMMASO	BURG	10/11/2009	SAN LUIGI CALCIO
TOMMASO	SCARSINI	12/10/2009	DONATELLO

Il programma del raduno sarà il seguente:

Giovedì 08 Gennaio 2026 c/o Centro Sportivo Montichiarello, Via Boschetti di Sopra 13/15 Montichiari (BS).

ore 11.00 Riunione tecnica Staff e Referenti Tecnici Regionali
ore 12.00 Pranzo Staff
Entro ore 12.30 Raduno Calciatori
Ore 14.30 Gara Amichevole a ranghi contrapposti
A seguire Riunione post gara
Al termine del raduno scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma delle gare in anticipo **Sabato 17/01/2026**:

3^ Giornata
ECCELLENZA
COMUNALE FONTANAFREDDA - NUOVO PORDENONE 2024

PROMOZIONE
PRO CERVIGNANO MUSCOLI - CORNO CALCIO 1929 **(d'autorità)**
TRIESTE VICTORY ACADEMY - BUJESE CALCIO **(d'autorità)**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Vincente Coppa Italia 2025/2026
Società di Eccellenza
A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

Si è svolta Domenica 4 Gennaio u.s. sul campo neutro di Gemona del Friuli (UD) la finale della Coppa Italia di Eccellenza tra le Società JUVENTINA S.ANDREA e SANVITESE.

Il risultato è stato:

JUVENTINA S.ANDREA – SANVITESE 2 - 0

Alle Società finaliste i complimenti per il traguardo raggiunto e alla **A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA** l'augurio di rappresentare al meglio la nostra Regione nella fase nazionale della manifestazione.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2025/2026

Ricordiamo, di seguito, il programma degli OTTAVI DI FINALE della Coppa Regione 2025/2026 – Società di Terza Categoria:

OTTAVI DI FINALE Domenica 11.01.26 ORE 14:30	QUARTI DI FINALE A: Domenica 18.01.26 R: Domenica 25.01.26 ORE 14:30 (*)	SEMIFINALE A: Domenica 29.03.26 16:00 R: Mercoledì 15.04.26 20.00	FINALE DA DEFINIRE
Gara 01 MANIAGO VALERIANO PINZANO			
	Gara 09 Vincente gara 01 Vincente gara 02		
Gara 02 COM LESTIZZA SAN QUIRINO			
		Gara 13 Vincente gara 09 Vincente gara 10	
Gara 03 OSOPPO RUSH SOCCER CALCIO ZOPPOLA			
	Gara 10 Vincente gara 03 Vincente gara 04		
Gara 04 TORVISCOSA COM. FONTANAFREDDA			
			Vincente gara 13 Vincente gara 14
Gara 05 CHIAVRIS ARIS SAN POLO			
	Gara 11 Vincente gara 05 Vincente gara 06		
Gara 06 BUTTRIO COM. POCENIA			
		Gara 14 Vincente gara 11 Vincente gara 12	
Gara 07 GRADESE CALCIO MUGGIA 1967 u21			
	Gara 12 Vincente gara 07 Vincente gara 08		
Gara 08 ISM GRADISCA PRIMORJE 1924			

(*) le gare con formazioni inserite nel Girone "A" del Campionato di Terza Categoria subiranno delle variazioni di data,

OTTAVI DI FINALE

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Roberto BORTOLUSSI, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 14 GENNAIO 2026 entro le ore 14.00 presso il Campo Sportivo di Duino Aurisina (TS) in Località Santa Croce** (*Terreno erba artificiale*) per la disputa della gara amichevole:

TRIESTINA PRIMAVERA VS RAPPRESENTATIVA REGIONALE FVG (INIZIO GARA 15.30)

SI RACCOMADA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- **Documento d'Identità personale (IN ORIGINALE)**
- **Copia del Certificato medico d'idoneità agonistica (PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO)**
- **Modulo "Dati Giocatori" (PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO)**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori*. -** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

AUDAX SANROCCHESE	Omizzolo Ruben
AZZURRA PREMARIACCO	Pezzarino Matteo
BUIESE CALCIO	Venier Pietro
CALCIO TEOR	Dri Alberto, Vrech Gregorio
CASARSA	Albiero Filippo
CENTRO SEDIA CALCIO	Dedej Enriko, Venuti Samuele
CORNO CALCIO 1929	Madi Nassim
CORVA CALCIO	Gasparotto Pietro, Iseppi Kevin Maurizio
FIUME VENETO BANNIA	Greco Rocco
FIUMICELLO 2004	Sinigaglia Gabriele
FORUM JULII CALCIO	Orefice Niccolo'
L.M.E.	Polvar Francesco, Vesca Francesco
POL. CODROIPO	Graffi Cesare
PRO CERVIGNANO RUDA	Dovier Alessandro
PRO FAGAGNA	D'angelo Davide
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Foschiani Francesco
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bruni Matteo, Jagust Max

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 11 GENNAIO 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero 328.3639339 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Alessandro DONATO in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 14 GENNAIO 2026 entro le ore 19.45 presso il Palazzetto dello Sport di Manzano – Via Olivo**.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- **Copia del Documento d'Identità personale**
- **Modulo "Dati giocatori"** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)***
- **Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)***

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

AQUILEIA	Del Bello Riccardo, Di Stefano Ernesto
C5 MANZANO BRN 1988	Polidori Francesco, Zharri Kleidi
C.5 PALMANOVA	Sestili Francesco
PASIANO C5	Abis Juan Marco Emmanuel, Zoccolan Matteo
UDINE CITY FUTBOL SALA	Alotto Michael, Baiutti Zaccaria, Berini Marco, Catalin Veriga, Petrovic Damjan, Petrovic Ognjen, Tullio Davide
FUTSAL UDINESE	Modotti Edoardo

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 11 GENNAIO 2026, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza**.**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5.164.198	DE ANNA Leonardo	15.12.1999	CALCIO SAN LEONARDO
5.103.335	LUCCHINI Tommaso	08.04.1999	CALCIO PIERIS 1925
2.300.523	WALLNER Christian	12.04.2008	SAN LUIGI CALCIO

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4.741.158	CISTANTE Francesco	17/04/1996	SANVITESE
1.026.857	MANU Adams	10/06/1997	SESTO BAGNAROLA
2.238.945	DJALA Matteo	30/01/2007	POLISPORTIVA CODROIPO
2.284.455	GADO Samir	04/06/2005	TRICESIMO CALCIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco CASARSA in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **LUNEDI' 12 GENNAIO 2026 entro le ore 19.00 presso la Tensostruttura di Prata di Pordenone – Via Volta (Impianto a fianco Campo Calcio a 11)**.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- **Copia del Documento d'Identità personale**
- **Modulo "Dati giocatori"** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)***
- **Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)***

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

C.5 PALMANOVA	Canovic Daris, Canovic Inas
MACCAN PRATA C5	Vidali Noe', Zanussi Leonardo
PORDENONE C5	Cambio Antonio, Chiarotto Elia, Corazza Gilberto, Dal Moro Federico, Di Bon Leonardo, Leo Simone, Marzotto Andrea, Masala Andrea, Sartori Luca, Tiba Nicola
UDINE CITY FUTBOL SALA	Casarsa Nicolo'

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI SABATO 10 GENNAIO 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza**.**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

COZZI REBECCA 08.12.2010 NUOVO PORDENONE 2024 FC matr. 4.166.943

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata **"TERRE DI NORDEST"**, gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **MARTEDI' 13 GENNAIO 2026** presso il **Campo sportivo di FAGAGNA (UD), via Tonutti 12 (campo sintetico),** per un allenamento.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi).

Obbligatorio presentare al raduno il **certificato medico** in corso di validità e **la liberatoria firmata per la privacy** (per chi non li avesse già consegnati al primo raduno).

Il ritrovo è fissato alle ore 15:00. Inizio allenamento ore 15:15.

Per qualsiasi comunicazione contattare la Team Manager della Selezione:

BARBARA LESA

-cell. 347 5217980

-e-mail: fem.friulivgsgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione tramite e-mail, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Massimiliano Petrella

Team Manager: Barbara Lesa

Collaboratore Tecnico: Simone Mossenta

Collaboratore Tecnico: Matteo Tonini

Allenatore dei portieri: Gianmarco Cortiula

Psicologa: Giada Franco

Medico: Giovanni Piccolo

Si ringrazia la società US PRO FAGAGNA per la collaborazione e disponibilità offerta.

Segue Convocazione Selezione Territoriale Under 15 Femminile

ORARIO RITROVO: ORE 15:00 –INIZIO ALLENAMENTO ORE 15:15

	COGNOME	NOME	ANNO	CLUB
1	GELIC	MARTA	2011	ANR CAPPELLA MAGGIORE FREGONA
2	DI DIO	GIORGIA	2011	ANR CAPPELLA MAGGIORE FREGONA
3	FRESCURA	GRETA	2012	ANR CAPPELLA MAGGIORE FREGONA
4	BIASUZZO	AURORA	2012	SSD ARL TREVISO WOMEN
5	LAURICELLA	ANNA SHARY	2012	SSD ARL TREVISO WOMEN
6	LAZZARO	LETIZIA	2011	SSD ARL TREVISO WOMEN
7	DE LAZZARI	RACHELE	2012	SSD ARL TREVISO WOMEN
8	MAIER	NINA	2011	ASD ISM GRADISCA
9	CESTER	ANGELICA	2012	ASD ISM GRADISCA
10	PUGLISI	MARIA GIOIA	2012	ASD ISM GRADISCA
11	SALOMONE	GRACE	2011	ASD ISM GRADISCA
12	PASCUT	SERENA	2012	ASD SANGIORGINA
13	EL MSATFI	WYDAD	2012	ASD TARCENTINA
14	POGACINI GASPARINI	LAURA	2012	ASD ANCONA LUMIGNACCO
15	BORSETTA	ANNA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
16	CESCO	CLARA	2012	ASD UPC TAVAGNACCO
17	TONUTTI	LUISA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
18	VIDONI	DILETTA	2011	ASD UPC TAVAGNACCO
19	DE SABBATA	BEATRICE	2011	CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
20	ANTON	EMMA NICOLE	2011	NUOVO PORDENONE 2024 FC

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO
Titolo: RELAZIONE/ALLEANZA ALLENATORI-GENITORI NEL PERCORSO SPORTIVO DEGLI ADOLESCENTI
Data e ora: Lunedì 5 gennaio 2026 - ore 19.00
Luogo: Sede Sociale, via Martiri Sfriso 12 D – Sacile (PN)
Relatore: Antonella Luise, Psicologa dello sport

A.S.D. NUOVA VILLANOVA F.C.
Titolo: CRESCERE NELLO SPORT: COME CREARE UN AMBIENTE SANO, MOTIVANTE E VINCENTE PER I GIOVANI CALCIATORI
Data e ora: Giovedì 8 gennaio 2026 - ore 18.00
Luogo: Centro Sportivo "A. Lupieri", via Pirandello 33 - Pordenone
Relatore: Dott.ssa Giulia Casali, Psicologa

S.S.D. CJARLINS MUZANE A R.L.
Titolo: LA CORRETTA ALIMENTAZIONE NEL GIOVANE SPORTIVO
Data e ora: Venerdì 9 gennaio 2026 - ore 19.30
Luogo: online – Link: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F89699345254%3Fpwd%3DbdVOHWcg1cK1vTUVaDIHZGcwY2yrkR.1&data=05%7C02%7Cfriuliveneziagiulia.sgs%40figc.it%7C65fb8c290fc445d8976a08de4c67c027%7C39a37c11369a4445b119b4c80cabd8e4%7C1%7C0%7C639032205689202057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C%7C&sdata=ecRBFc7FmOPGAzJaKFFZwcMlQuRL9dXPac%2FxTTfACfI%3D&reserved=0
Relatore: Matteo Meroi, Dottore Nutrizionista

S.S.D. CJARLINS MUZANE A R.L.
Titolo: ARBITRAGGIO E AUTOARBITRAGGIO NELL'ATTIVITA' DI BASE
Data e ora: Lunedì 12 gennaio 2026 - ore 19.45
Luogo: online – Link: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F85096799344%3Fpwd%3DJ7nphGJBmDb4ggLrLwKDJLBAY7PYgq.1&data=05%7C02%7Cfriuliveneziagiulia.sgs%40figc.it%7C65fb8c290fc445d8976a08de4c67c027%7C39a37c11369a4445b119b4c80cabd8e4%7C1%7C0%7C639032205689228181%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C%7C&sdata=BpRsJZnuszSpOo08f4irXPhzGVNJpUXj8sXvTFiqx9w%3D&reserved=0
Relatore: Giulio Geremia, Responsabile Attività di base Cjarlins Muzane S.S.D.

A.S.D. NUOVA VILLANOVA F.C.

Titolo: ASPETTI APPLICATIVI DELLE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO
Data e ora: Mercoledì 14 gennaio 2026 - ore 19.00
Luogo: Centro Sportivo "A. Lupieri", via Pirandello 33 - Pordenone
Relatore: Valentino Menegoz, vice presidente Sezione AIA di Pordenone

A.S.D. SPAL CORDOVADO

Titolo: ALLENARE LE SITUAZIONI DI GIOCO NELLA CATEGORIA ESORDIENTI
Data e ora: Mercoledì 14 gennaio 2026 - ore 17.30
Luogo: Stadio Comunale, via della Circonvallazione 11 – Cordovado (PN)
Relatore: Nicola Pizzolato, Allenatore UEFA B, Tecnico U13 Venezia F.C.
Alberto Romano, Allenatore UEFA B, Responsabile Attività di base Venezia F.C.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare al "**Torneo Regionale Under 14 C5 in Palestra"** organizzato dallo scrivente C.R. :

Cognome e Nome	Data di nascita	Società
GUSTINI Gioia	17/08/2011	ASD CLUB ALTURA
IANNUZZI Alice	14/12/2011	ASD CLUB ALTURA
TAGLIAPIETRA Giorgia	20/08/2011	ASD CLUB ALTURA
GIOVANATTO Leila	22/12/2011	CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
GABBINO Sara	29/12/2011	CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
VIDONI Diletta	19/07/2011	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO
TARSIA Eleonora	16/12/2011	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO
ALEY CARVAJAL Sharid Alexandra	11/11/2011	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO
DURIA Aurora	27/07/2011	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO
TONUTTI Luisa	19/03/2011	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO
BRUMETZ Ginevra	09/11/2011	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
GONZALEZ Shirley Ines	23/12/2011	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
MOSCATO Camilla	09/08/2011	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
BOCCHINI Emma	07/08/2011	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
TUSHJA Martina	28/10/2011	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

FESTE REGIONALI ATTIVITÀ DI BASE 2025/2026

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina:

Di seguito le date in cui è previsto si svolgeranno le Feste Regionali 2026 per l'Attività di Base organizzate dal Comitato Regionale LND e, per la parte tecnica, dal Settore Giovanile e Scolastico (salvo diversa indicazione in tabella):

	Manifestazione	Luogo	Data	Data eventuale recupero
Futsal	FUTSAL DAY (organizzazione e parte tecnica a cura di FIGC SGS)	In via di definizione	Domenica 3/5/2026	-
Calcio Femminile	WOMEN'S FOOTBALL DAY (organizzazione e parte tecnica a cura di FIGC SGS)	In via di definizione	Domenica 10/05/2026 10.00	-
Categoria U10/U11 Pulcini	#GrassrootsChallenge	Prata, Via Opitergina (PN)	Sabato 16/05/2026 15.00	Domenica 17/5/2026 9.30
Categoria U8/U9 Primi Calci	Festa Regionale Primi Calci	Premariacco (UD)	Domenica 31/05/2026 10.00	Domenica 7/6/2026 10.00
Categoria U12/U13 Esordienti	Festa Regionale Esordienti + Trofeo CONI + Progetto Rete	Trieste, via Petracco (TS)	Sabato 23/05/2026 15.00	-

In caso di impreviste cause organizzative le date potranno subire variazioni.

Si comunica che nella giornata del 31/05/2026 (e nel solo caso di recupero data anche il 07/06/2026), vista la concomitanza con la Festa regionale Primi Calci a cui tutti i club della regione sono invitati a partecipare, non sarà autorizzata l'organizzazione di manifestazioni riservate alla categoria Primi Calci a cura dei club regionali.

La partecipazione alla Festa Regionale Primi Calci è obbligatoria per i Club di 2°, 3° e 4° Livello.

CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER DIRIGENTI DELL'ATTIVITÀ DI BASE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con CU FVG n.41 del 13/11/2025 ha indetto ed organizzato due corsi informativi rivolti a Istruttori che operano nell'attività di base e giovanile delle società (Club). I bandi e ulteriori informazioni sono scaricabili **QUI**

I Corsi si svolgeranno con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avranno luogo presso:

1) CORSO PROVINCIA DI TRIESTE: c/o Sala Olimpia – Stadio Rocco, via dei Macelli n.5, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno venerdì 12 novembre 2025 alle ore 18.00. Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 29 gennaio 2026;
2) CORSO PROVINCIA DI UDINE: c/o il Campo Sportivo dell'ASD Rangers di via della Roggia n.81, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.0. Il termine del corso è previsto il giorno mercoledì 28 gennaio 2026.

A parziale modifica di quanto pubblicato sul CU FVG n.51 del 10/12/2025, in allegato al presente CU l'elenco di coloro che hanno regolarizzato l'iscrizione ai due corsi e che quindi **sono ammessi** alle lezioni del corrispondente corso.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
DI GIOVANNA Nicole	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	29.06.2011	I.S.M. Gradisca
MAIER Nina	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	20.07.2011	I.S.M. Gradisca
LA ROSA Beatrice	Pulcini Misti (nati nel 2015 - 2016)	29.08.2013	Alto Livenza Academy

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo della Befana	Pulcini misti	Nazionale	10/01/26	//	Club Altura
15° Città di Porcia	Pulcini misti	Regionale	18/01/26	//	United Porcia
Pulcini in palestra	Pulcini C5	Regionale	24/01/26	25/01/26	Pro Romans 1921

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

BREG
CAMPANELLE
CLUB ALTURA
COSTALUNGA
NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
ROIANESE
SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RAGGRUPPAMENTO A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/01/2026	7 A	ROIANESE	CLUB ALTURA Verde	22/11/2025	15:45		

RAGGRUPPAMENTO C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/01/2026	7 A	ROIANESE SQ.B	BREG	22/11/2025	14:30		

RISULTATI GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- SANT IGNAZIO	15 - 0	

(1) - disputata il 23/12/2025

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna comunicazione

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Francesco Vergendo, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 30.12.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-21/2025-2026: RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Gara del Campionato Seconda Categoria Girone D, Unione Friuli Isontina - Campanelle del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Gorizia dd 11/12/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 26 della Delegazione di Gorizia di data 11.12.2025, il G.S.T. della Delegazione di Gorizia disponeva la non omologazione della gara del 07.12.2025 tra UNIONE FRIULI ISONTINA e CAMPANELLE e conseguentemente la sua ripetizione, demandando alla Delegazione della L.N.D. di competenza di fissare una nuova data per disputare il nuovo incontro.

Contestualmente, con la medesima decisione venivano omologati tutti i provvedimenti disciplinari presi dal Direttore di Gara.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione sulla base della presenza di un errore da parte del Direttore di Gara, riconosciuto direttamente da quest'ultimo, il quale nella sezione "Varie ed eventuali" del referto affermava che al 46º minuto del 2º tempo espelleva erroneamente per seconda ammonizione il calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE, confondendolo con il calciatore Kevin CANOLA, numero 15 della ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, che era stato effettivamente ammonito una prima volta al 24º minuto del 2º tempo.

L'errore in cui era incorso il Direttore di Gara veniva qualificato dal G.S.T. quale "errore tecnico" ai sensi dell'art. 10, co. 5, CGS "*che ha chiaramente danneggiato irrimediabilmente la Società Campanelle costretta a giocare quattro (4) minuti di gara con un calciatore in meno".*

L'errore tecnico veniva quindi valutato dallo stesso G.S.T. come influente sulla regolarità di svolgimento della gara poiché "*il tempo di quattro (4) minuti non è da considerarsi un periodo ininfluente ai fini del risultato finale di gara e pertanto viene considerato un lasso temporale significativo che ha pregiudicato in modo insanabile il risultato della partita.*"

Avverso tale decisione la ASD UNIONE FRIULI ISONTINA formalizzava, in data 12.12.2025, a mezzo PEC preannuncio di reclamo, comunicato via PEC anche alla ASD CAMPANELLE, con richiesta di copia degli atti (che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 15.12.2025), proponendo in seguito formale reclamo in data 19.12.2025 con il patrocinio dell'avv. Cristian TULISSI, comunicato via PEC anche alla ASD CAMPANELLE, rilevando in sintesi che:

1. la decisione del Giudice Sportivo sarebbe viziata da violazione del diritto di difesa, oltre che del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo, in quanto

a. all'interno del provvedimento si farebbe riferimento ad un preannuncio di ricorso della ASD CAMPANELLE ai sensi dell'art. 67, co. 1, CGS, mai comunicato via PEC alla ASD UNIONE FRIULI ISONTINA in violazione degli artt. 49 e 53 CGS, oltre a non essere presente alcun riferimento al successivo ricorso ai sensi dell'art. 66, co. 1 lett. b), CGS;

b. il Giudice Sportivo non avrebbe inviato alla società, odierna reclamante, formale comunicazione contenente il provvedimento di fissazione della data della pronuncia, precludendo la possibilità di depositare memorie e documenti ai sensi dell'art. 67, co. 7, CGS.

2. l'errore in cui è incorso il Direttore di Gara, pur ammesso, non costituirebbe una ipotesi di "errore tecnico" in senso proprio ai sensi dell'art. 10, co. 5, CGS, non venendo in rilievo l'applicazione di una regola di gioco, né un'ipotesi tipizzata di irregolarità prevista dal Regolamento del Giuoco del Calcio, collocandosi invece nell'ambito del mero errore di valutazione arbitrale, per cui non sarebbe mai prevista la ripetizione della gara.

3. anche nell'ipotesi in cui si qualificasse l'episodio come "errore tecnico", in ogni caso non sarebbe da considerare influente sul regolare svolgimento della gara, dovendone pertanto dichiarare la regolarità con il risultato conseguito sul campo ai sensi dell'art. 10, co. 5 lett. a, CGS. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in considerazione i seguenti elementi concreti di fatto: il risultato di 2-0 a favore dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA al momento dell'episodio; i pochi minuti (quattro) di gioco rimanenti, oltretutto caratterizzati da continue interruzioni e dunque non effettivi; la superiorità numerica di cui la ASD CAMPANELLE avrebbe beneficiato dal 43º minuti del primo tempo per l'espulsione del calciatore dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA Alessandro DE SAVORGNANI, in cui la società odierna reclamante non solo non avrebbe subito reti, ma avrebbe anzi realizzati due reti, meritandosi sul campo il successo.

Sulla base dei rilievi proposti, ASD UNIONE FRIULI ISONTINA chiedeva alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado, la riforma della decisione impugnata, disponendo l'omologazione del risultato conseguito sul campo nella gara del 07.12.2025, valevole per l'undicesima giornata di campionato della Seconda Categoria Girone D, tra ASD UNIONE FRIULI ISONTINA e ASD CAMPANELLE, terminata con il risultato di 2-0 in favore dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA.

La società reclamante chiedeva inoltre di essere ascoltata sui fatti in esame con il Presidente, sig. Maurizio MACUZZI.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visti gli atti, fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 30.12.2025, assegnando alle parti il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti.

Non pervenivano ulteriori memorie o documenti né da parte di ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, né da parte di ASD CAMPANELLE.

All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale sono comparsi, per la reclamante il sig. Maurizio MACUZZI, Presidente dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, assistita dall'avv. Cristian TULISSI.

Nessuno è comparso per l'ASD CAMPANELLE.

Sentito sui fatti, il sig. MACUZZI prende per primo la parola, evidenziando innanzi tutto come l'episodio controverso si sia verificato negli ultimi quattro minuti, peraltro non effettivi, di gioco. In uno spazio di tempo così limitato sarebbe stato molto difficile influire sul risultato finale. Rimarca poi la gravità dell'omissione della PEC da parte dell'ASD CAMPANELLE, benché il preannuncio non sia stato seguito dal ricorso vero e proprio.

L'avv. TULISSI si richiama preliminarmente al reclamo, evidenziando come il difetto di PEC da parte del CAMPANELLE rappresenti un vizio procedurale rilevante. In merito all'errore tecnico, al di là della sua qualificazione come tale, non può essere ritenuto oggettivamente rilevante ai fini del risultato, come già evidenziato dal Presidente MACUZZI.

L'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA insiste dunque sull'accoglimento del reclamo, con la conferma del risultato acquisito sul campo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene fondato il reclamo per quanto di seguito.

1. Con il primo motivo di reclamo è stata eccepita la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo.

La ricostruzione della società reclamante prende le mosse dal presupposto che il provvedimento del Giudice Sportivo trarrebbe origine da un procedimento avviato su ricorso del soggetto interessato ai sensi dell'art. 66, par. 1 lett. b) CGS. Tale interpretazione si fonda sul fatto che il provvedimento impugnato, tra gli elementi su cui viene fondata la decisione, cita espressamente "*il preannuncio di reclamo, pervenuto allo scrivente nei tempi prestabiliti dal C.G.S. (cfr. artt. 49 e 53) trasmesso dalla Società Campanelle a firma del Presidente Andrea Giovannini in data 8/12/2025*".

Come, in effetti, correttamente rilevato, il preannuncio di reclamo dell'ASD CAMPANELLE non è stato comunicato all'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (e ciò rappresenterebbe, astrattamente, una violazione dell'art. 49, comma 4, CGS), né è stato seguito dal ricorso vero e proprio.

Nonostante tale rilievo, è necessario però evidenziare che l'episodio controverso, ossia l'espulsione per erronea doppia ammonizione del calciatore Dennis GREGO dell'ASD CAMPANELLE, è direttamente rilevabile sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, essendo chiaramente indicato all'interno del referto arbitrale alla voce "Varie ed Eventuali", in cui il Direttore di Gara ha inserito la seguente nota: "*Al minuto 46' del secondo tempo ho erroneamente espulso per seconda ammonizione il calciatore n. 15 del CAMPANELLE, quando in realtà avevo precedentemente ammonito il calciatore n. 15 dell'UNIONE FRIULI ISONTINA al 23' del secondo tempo e non il calciatore n. 15 del CAMPANELLE.*"

Pertanto, nonostante il riferimento (per quanto detto, improprio) al preannuncio di reclamo, il provvedimento del Giudice Sportivo si fonda su un procedimento instaurato sulla base dei poteri d'ufficio dell'organo giudicante di primo grado, ai sensi dell'art. 66, par. 1 lett. a) CGS.

Partendo da tale presupposto, non rileva, nel caso di specie, l'art. 67 CGS, il cui titolo è "Procedimento relativo al ricorso degli interessati", senza alcun riferimento quindi ai procedimenti instaurati d'ufficio. In particolare, in relazione alla possibile violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dei principi di parità delle parti e del giusto processo, si evidenzia che l'art. 67, comma 7, CGS, secondo cui è diritto delle parti far "*pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia*", per espressa previsione codicistica è norma applicabile esclusivamente ai "*procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte*".

Si precisa inoltre che anche l'eccepita irritualità del citato colloquio telefonico con il Direttore di Gara - a cui non è seguita, come invece sarebbe da buona prassi, la relativa verbalizzazione, con allegazione del verbale del colloquio - non modifica le conclusioni a cui la Corte Sportiva d'Appello Territoriale è giunta in quanto, in ogni caso, dal referto arbitrabile sono comunque ricavabili tutte le informazioni, senza possibilità di fraintendimenti, su cui è poi stata formulata la decisione.

Sulla base di quanto esposto, il provvedimento del Giudice Sportivo oggetto di reclamo non presenta quindi vizi procedurali tali da determinare una sua invalidità.

Pertanto, il motivo è da ritenersi infondato.

2. Con il secondo motivo di reclamo è stata eccepita l'errata qualificazione dell'errore arbitrale come ipotesi di "errore tecnico" ai sensi dell'art. 10, co. 5, CGS.

Secondo la ricostruzione prospettata dalla reclamante, l'episodio di cui si discute costituirebbe "*una valutazione meramente prognostica e soggettiva, che non può essere elevata al rango di errore tecnico rilevante ai sensi dell'art. 10 CGS collocandosi piuttosto nell'ambito del mero errore di valutazione arbitrale*." In particolare, tale assunto troverebbe sostegno nella mancata tipizzazione dell'errore arbitrale all'interno del Regolamento del Giuoco del Calcio e dal fatto che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo l'applicazione di una regola di gioco.

Per qualificare correttamente la peculiare fattispecie in esame, è necessario analizzare la giurisprudenza federale relativa a due diverse casistiche, non identiche a quella in esame e molto più frequenti, che presentano alcuni elementi in comune con l'evento contestato e che sono solitamente trattate e qualificate in maniera opposta.

La prima tipologia di casistica è quella relativa alla mancata espulsione del calciatore che abbia ricevuto la seconda ammonizione, ipotesi tradizionale di "errore tecnico". In questo caso, è stata ritenuta chiara ed evidente la presenza di un errore nell'applicazione del regolamento, non essendoci margine per alcuna valutazione discrezionale (cfr. CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021; CSA, Sez. II, Com. Uff. n. 11/DIV del 30.11.2018).

In particolare, la mancata espulsione di un calciatore in seguito alla seconda ammonizione costituisce un'errata applicazione della Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale tra le "Infrazioni passibili di espulsione", prevede che un calciatore titolare, di riserva o sostituito debba essere espulso se "*riceve una seconda ammonizione nella medesima gara*".

La seconda tipologia di casistica è quella relativa all'errore di persona, che si verifica quando il Direttore di Gara, individuando la fattispecie regolamentare e applicando correttamente il regolamento, sanziona con un cartellino il calciatore sbagliato.

Per costante e concorde giurisprudenza, l'errore di persona non rientra all'interno delle ipotesi di "errore tecnico", in quanto sarebbe caratterizzato da un mero errore di valutazione e non da un errore nell'applicazione del regolamento.

Sul punto, si cita innanzitutto il precedente della Corte Sportiva d'Appello relativo alla gara Cannara - Pianese disputata il 01.11.2020, secondo cui "*non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l'arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un'azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall'A.A., comminando un'espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile.*" (CSA, Sez. III, n. 30, 2020-2021).

Lo stesso principio di diritto è stato applicato all'episodio intercorso durante l'incontro Pistoiese 1921 - Forlì del 23.10.2022, relativo ad un errore di persona nell'irrogazione della prima ammonizione, a cui è seguita un'espulsione per doppia ammonizione, in cui è stato stabilito che "*non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un'irregolarità di gara idonea a determinarne la ripetizione, atteso che non viene in rilievo un errore nell'applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una mera interpretazione dei fatti di gioco, pur eventualmente erronea a causa di una svista materiale in cui l'arbitro sarebbe incorso*." (CSA, Sez. III, n. 79, 2022-2023).

Non ci si trova di fronte ad un "errore tecnico" neppure nel diverso caso, maggiormente impattante dal punto di vista sportivo, in cui il calciatore erroneamente espulso sia un componente della squadra avversaria rispetto a chi ha concretamente commesso l'azione scorretta, determinando quindi un'inversione della squadra costretta a giocare in inferiorità numerica per il resto della gara, come di

recente affermato dalla giurisprudenza federale in seguito all'episodio occorso in Cittadella Vis Modena – Piacenza Calcio 1919 del 05.01.2025. Durante il citato incontro, terminato con il punteggio di 4-1 in favore del Piacenza Calcio 1919, sul risultato di 1 a 0 per il Cittadella Vis Modena il Direttore di Gara, ponendo in essere un errore sulla persona, espelleva al termine del primo tempo un calciatore della società modenese al posto di un calciatore della società piacentina. Secondo la corte federale, tale svista non costituisce un "errore tecnico" poiché "*l'art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., non suscettibile di interpretazione estensiva, postula la sussistenza del requisito della "irregolarità" della gara, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall'arbitro per violazione del Regolamento del gioco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco*." (CSA, Sez. III, n. 134, 2024-2025).

Pertanto "*il mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco è emendabile, ai soli fini disciplinari in favore del tesserato ingiustamente sanzionato, per il ripristino del corretto trattamento sanzionatorio*." (CSA, Sez. III, n. 255, 2021-2022; cfr. CSA, Sez. III, n. 230, 2021-2022).

Effettuate tali premesse, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la fattispecie in esame non rientri nella casistica del mero errore di persona.

Infatti, sulla base del referto di gara è emerso che il Direttore di Gara al 24º minuto del 2º tempo correttamente estraeva il cartellino giallo al calciatore Kevin CANOLA, numero 15 della ASD UNIONE FRIULI ISONTINA, mentre, al 46º minuto del 2º tempo, correttamente estraeva il cartellino giallo al calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE.

Nessuno dei due provvedimenti è stato quindi caratterizzato da un errore di persona, né sono intercorsi errori di percezione o di valutazione.

In seguito alla corretta esecuzione di ciascuno di tali provvedimenti disciplinari, effettuata individuando correttamente il destinatario di ciascun provvedimento, il Direttore di Gara estraeva il cartellino rosso nei confronti del calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE, generando un errore nell'applicazione del regolamento, consistente nell'aver espulso un calciatore per doppia ammonizione in seguito ad una sola ammonizione, fattispecie non prevista dal regolamento.

Tale errore veniva percepito dallo stesso Direttore di Gara il quale lo riportava integralmente all'interno del referto arbitrale. Il documento, infatti, oltre all'annotazione dell'episodio alla voce "Varie ed Eventuali", non riporta neppure l'espulsione del calciatore Dennis GREGO, numero 15 della ASD CAMPANELLE.

Si segnala inoltre che, per costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di distinguere l'errore tecnico dall'errore di valutazione, oltre alla qualifica oggettiva dell'episodio, si deve altresì ricostruire l'elemento soggettivo del Direttore di gara. Sul punto, nel precedente relativo all'incontro Barbara Monserra - Fabriano Cerreto del 16.09.2023, con riferimento ad un episodio di mancata concessione di un calcio di punizione indiretto per infrazione della regola dei sei secondi da parte del portiere dopo averlo ammonito per tale infrazione (Regola 12 par. 2, ora diventata regola degli otto secondi), la suprema corte sportiva ha effettuato la seguente distinzione:

- errore tecnico (oggettivo) nell'ipotesi in cui l'arbitro, individuata correttamente la fattispecie prevista dalla Regola 12 par. 4, non abbia "*puntualmente, prontamente e correttamente applicato tale regola, incorrendo, per l'appunto, in un errore tecnico, peraltro oggettivamente percepibile dal quisque de populo"*

- errore (soggettivo) di valutazione nell'ipotesi "*in cui l'arbitro non avesse assolutamente colto il decorso del tempo minimo di controllo del pallone da parte del portiere dell'odierna controinteressata, stabilito dalla Regola per ritenere integrata la relativa fattispecie*" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 56/2024).

Nel caso in esame, il Direttore di Gara si è reso conto dell'errore effettuato, tanto da inserirlo del proprio referto di gara, che ha comportato l'errata applicazione di una norma tecnica (oggettiva) regolamentare.

Anche in base a tale ricostruzione sull'elemento soggettivo, l'episodio in discussione si differenzia quindi, nella sostanza, dal citato precedente di Pistoiese 1921 - Forlì del 23.10.2022 in cui, si ricorda, vi era stata effettivamente un'espulsione - dal punto di vista regolamentare, corretta - per doppia ammonizione, anche se rispetto alla prima delle due ammonizioni era stato accertato - solo in un secondo momento e tramite l'utilizzo delle immagini televisive - un errore di persona frutto di un errore di valutazione (cfr. CSA, Sez. III, n. 79, 2022-2023).

Nel caso in esame, dunque, non ci troviamo di fronte né ad un episodio di espulsione diretta irrogata al calciatore sbagliato ed emersa in un secondo momento grazie alle immagini televisive (errore di percezione), né di espulsione per doppia ammonizione in seguito ad una prima ammonizione irrogata al calciatore errato ed emersa in un secondo momento grazie alle immagini televisive (errore di percezione), bensì alla diversa fattispecie di un'espulsione irrogata in seguito ad una singola ammonizione (errore tecnico), percepita direttamente dal Direttore di Gara nel proprio referto, che ha riconosciuto il proprio errore nell'applicazione del regolamento.

Come già ricordato in precedenza, la Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, tra le "Infrazioni passibili di espulsione", prevede che un calciatore titolare, di riserva o sostituito debba essere espulso se "*riceve una seconda ammonizione nella medesima gara*", mentre non prevede l'espulsione in seguito ad una singola ammonizione.

Pertanto, a parere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, la fattispecie in esame determinerebbe un'errata applicazione della Regola 12 par. 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, analogamente al caso di mancata espulsione per doppia ammonizione, rappresentando quindi un'ipotesi di "errore tecnico".

Pertanto, anche il secondo motivo di reclamo è da ritenersi infondato.

3. In via subordinata rispetto al secondo motivo, con il terzo motivo di reclamo è stata eccepita l'erronea valutazione del Giudice Sportivo rispetto alla valutazione in concreto dell'incidenza dell'errore arbitrale sul regolare svolgimento dell'incontro.

Il motivo di reclamo è fondato.

Infatti, una volta accertata la sussistenza dell'errore tecnico, ai sensi dell'art. 10, co. 5, CGS è necessario stabilire "*se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara*", al fine di stabilire se ordinare la ripetizione della partita (lett. c)) oppure se dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (lett. a)).

Secondo autorevole dottrina "*la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato, a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara.*" (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli).

Naturalmente, questo non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell'arbitrio, in quanto l'Organo di Giustizia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva, ai fini della regolarità o irregolarità della gara e del risultato della medesima.

Nella ricostruzione offerta da parte reclamante, non sarebbero stati valorizzati i seguenti elementi di fatto: la ASD CAMPANELLE "*avrebbe giocato solamente quattro minuti – nemmeno di tempo*

effettivo, in un contesto di gioco peraltro fortemente frammentato – in una situazione di asserito svantaggio ed al termine di una gara in cui, si sottolinea, già aveva potuto godere della superiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Lasso di tempo nel quale, peraltro, CAMPANELLE subiva due reti da UFI, che legittimava così la conquista dell'intera posta in palio, escludendo ogni presunzione di vantaggio correlato al numero di giocatori in campo."

Inoltre, parte reclamante ritiene che la pronuncia del Giudice Sportivo non tenga conto dei principi del merito sportivo e della salvaguardia del risultato conseguito sul campo, i quali devono necessariamente essere bilanciati con il corretto svolgimento dell'incontro.

Preliminarmente, con riferimento al singolo elemento tempo residuo, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale non ignora l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal precedente di Cuneo - Virtus Entella del 28.11.2018, in base a cui l'intervallo di quattro minuti è considerabile un "*lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara*." (CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021; CSA, Sez. II, Com. Uff. n. 11/DIV del 30.11.2018).

Proseguendo nell'analisi della giurisprudenza federale, si cita anche il precedente di Sangiovannese - Siena del 20.01.2021, in cui, al contrario, sono stati considerati irrilevanti ventisette secondi di gioco successivi all'errore tecnico, con conferma del risultato conseguito sul campo (CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021, confermata anche da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 44/2021; in conformità, si veda anche C.U. n. 67 del 21.05.2024, Comitato Provinciale Autonomo Bolzano, in cui rispetto all'incontro S.V: Plaus - ASR Fussball Ueberetsch A.S.V., sul risultato di 2-2, sono stati considerati irrilevanti quindici secondi residui di gioco).

Non si ritiene invece necessario prendere in considerazione i precedenti giurisprudenziali - tutti conformi - in cui la squadra che ha subìto gli esiti dell'errore tecnico si è poi aggiudicata l'incontro (casistica opposta rispetto all'episodio di cui si discute) poiché, naturalmente, in questo caso è sempre stata valorizzata la prevalenza del merito sportivo, con omologazione del risultato acquisito sul campo (si veda, su tutti, C.U. n. 39 del 6.11.2025, Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, decisione relativa all'incontro FC Morevilla - Lagnasco Calcio del 12.10.2025, in cui sono stati ritenuti irrilevanti gli ultimi due minuti di gioco).

Andando oltre il singolo elemento del lasso temporale, analizzando gli ulteriori elementi di fatto si evidenzia come i citati precedenti di Cuneo - Virtus Entella (errore tecnico occorso sull'1-1) e Sangiovannese - Siena (errore tecnico occorso sull'1-2), presentino la circostanza comune del risultato di pareggio o di minimo scarto, e dunque di punteggio in bilico, al momento dell'errore tecnico (1-1 nel primo caso e 1-2 nel secondo caso).

Pertanto, in Cuneo - Virtus Entella l'intervallo di quattro minuti è stato ritenuto un lasso di tempo non irrilevante sul risultato - ancora in bilico - di 1-1, mentre in Sangiovannese - Siena l'intervallo di ventisette secondi sul risultato di 1-2 è stato ritenuto un lasso di tempo irrilevante.

Nell'episodio in esame, al contrario, il risultato sul campo precedente all'errore tecnico era di 2-0 a favore dell''ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (squadra che ha tratto vantaggio dall'errore tecnico), costituendo dunque un vantaggio acquisito sul campo più cospicuo rispetto ai citati precedenti. Dagli atti è inoltre emerso che ASD CAMPANELLE aveva beneficiato della superiorità numerica dal 43º minuto del primo tempo per l'espulsione del calciatore dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA Alessandro DE SAVORGNANI e che, in tale lasso temporale, l'ASD CAMPANELLE non aveva tratto alcun vantaggio mentre, al contrario, l'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA acquisiva il doppio vantaggio.

Stabilito quanto precede in relazione alla presenza di un doppio vantaggio, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in ogni caso, non ignora la possibile incidenza di una singola marcatura sulla differenza reti.

Sul punto, è necessario prendere in considerazione il fatto che, ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7, delle NOIF FIGC, l'eventuale differenza reti finale entrerebbe in gioco solamente al fine di assegnare il titolo sportivo del campionato o al fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out, come terzo criterio in ordine gerarchico, subordinato agli esiti della classifica avulsa degli scontri diretti e della differenza reti nella classifica avulsa degli scontri diretti. Al termine del girone di andata, al netto dell'incontro *sub iudice* per cui si discute, appare evidente che ASD

UNIONE FRIULI ISONTINA (a quota 27 punti, in attesa della presente decisione) e ASD CAMPANELLE (a quota 10 punti, in attesa della presente decisione) non lottino e non lotteranno per gli stessi obiettivi di classifica (a fronte di una differenza di 17 punti con 39 punti ancora disponibili), rendendo dunque altamente improbabile un arrivo a pari punti legato all'assegnazione del titolo sportivo o ad un posto per i play-off o per i play-out.

Pertanto, essendo remota la possibilità di terminare il campionato a pari punti tra le due società coinvolte, l'eventuale differenza reti entrerebbe in gioco come terzo criterio in ordine gerarchico, solamente nel caso in cui vi sia parità negli altri due criteri con l'altra società con gli stessi punti.

Tenuto conto delle peculiarità del caso, ragione che giustifica la discrezionalità concessa dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, è quindi doveroso ricordare che secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di applicare correttamente le norme dell'ordinamento sportivo, è necessario in ogni caso dare "*oggettiva applicazione al coerente principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell'ordinamento sportivo." (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n. 34 del 4 giugno 2018).* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 44/2021).

Infatti, sulla base di tale principio "*il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima* […]." (CSA, Sez. III, n. 85, 2020-2021).

Pertanto, sulla base della ricostruzione proposta e valutati complessivamente tutti gli elementi di fatto a disposizione, in applicazione del principio della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del principio della valorizzazione del merito sportivo, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che il lasso di tempo di quattro minuti intercorso tra l'errore tecnico e il fischio finale, sul risultato di 2-0 a favore dell'ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (acquisito in inferiorità numerica e dopo aver disputato buona parte dell'incontro con un uomo in meno e tenuto conto del criterio gerarchico delle regole previste in caso di arrivo a pari punti dall'art. 51, commi 6 e 7, delle NOIF FIGC) non abbia avuto influenza concreta sulla regolarità di svolgimento della gara tale da giustificare l'esigenza di disporre l'ordine di ripetizione della gara.

Sulla base delle argomentazioni sviluppate, in accoglimento del reclamo proposto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara la regolarità della gara con il risultato acquisito sul campo ai sensi dell'art. 10, co. 5 lett. a), CGS.

All'esito del reclamo accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta – per quanto di ragione – la fondatezza del reclamo, lo accoglie disponendo l'omologazione della gara e confermando il risultato acquisito sul campo (2-0 a favore di ASD UNIONE FRIULI ISONTINA).

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 30.12.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-23/2025-2026: RECLAMO della Società ASD SANT'ANDREA SAN VITO (Gara del Campionato di Prima Categoria Girone C, Costalunga – Sant'Andrea San Vito del 07/12/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 52 del Comitato Regionale FVG dd 11/12/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 11.12.2025 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara COSTALUNGA – ASD SANT'ANDREA SAN VITO, valida per il Campionato di Prima Categoria, Gir. C) del 7.12.2025, disponeva la squalifica per 7 giornate, nei confronti del calciatore Del Moro Alessandro, tesserato per l'ASD SANT'ANDREA SAN VITO, a seguito dell'espressione a sfondo razziale "…omissis…", proferita nei confronti del calciatore Tamba Simeon Nathanie (n 9 dell'ASD Costalunga).

Dopo regolare preannuncio, la società ASD SANT'ANDREA SAN VITO depositava il reclamo dd.16.12.2025

All'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello; collegati in video conferenza, il vicepresidente Roberto MARION, nonché il calciatore Alessandro DEL MORO e il probo viro della società, avv. Carlo BERTI, ai quali venivano comunicati gli avvisi di rito.

A seguito della ricostruzione offerta dal relatore, prendeva la parola il sig. MARION, che ribadita la lunga esperienza del calciatore e l'estemporaneità del comportamento, richiamandosi ai contenuti del reclamo, chiedeva la riduzione della squalifica comminata.

Prendeva poi la parola il sig. DEL MORO, che ribadiva trattarsi di episodio estemporaneo, istintivo e non voluto, rimarcando che in venticinque anni di esperienza mai era accaduta una cosa di questo tipo. Evidenziava di avere chiesto subito scusa a tutti, calciatori e pubblico. Riferiva che il calciatore avversario avrebbe accettato le scuse dando la mano.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi.

Premessa l'ammissione della condotta discriminatoria da parte dell'incolpato, la società si appellava a circostanze attenuanti, a discarico, quali: l'estemporaneità della stessa (a suo dire frutto delle tensioni in campo); l'assenza di precedenti specifici; l'immediato pentimento dell'autore, tradottosi nelle scuse porte immediatamente e refertate dall'arbitro; scuse poi reiterate anche a mezzo e-mail indirizzata dal Comitato regionale, nei giorni immediatamente seguenti ai fatti.

Va detto però, che di tutte queste circostanze il GST ha già tenuto conto nella decisone impugnata. Infatti, considerato che la pena base per questo tipo di illecito è pari a 10 (dieci) giornate (art. 28 CGS), la sanzione comminata è stata di 7 (sette) giornate, determinate tenuto conto delle valutazioni collegate al contegno tenuto dal giocatore nell'immediatezza dei fatti e subito dopo.

Nonostante ciò, il reclamante, insiste sulla mancata proporzionalità della sanzione.

Innanzi tutto, occorre precisare che il referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. Peraltro, i fatti contestati sono stati confermati dalla reclamante e dall'autore presenti all'udienza.

Il tema è delicato anche per la severità con la quale la giurisprudenza sportiva tratta questi illeciti. Infatti, la *ratio* della sanzione minima di dieci giornate per i comportamenti discriminatori (art. 28 CGS) poggia su tre pilastri fondamentali che sono:

a) La tutela dei valori supremi dell'ordinamento

La giurisprudenza sportiva (si veda ad es. CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021 e CSA n. 00103/2025) chiarisce che l'art. 28 CGS non punisce una semplice "offesa", ma un illecito di particolare disvalore. Finalità programmatica della norma è l'attuazione concreta dell'art. 2, comma 5, dello Statuto FIGC, che impone alla Federazione di promuovere l'esclusione di ogni forma di discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere, ecc.); inoltre, riflette la volontà di proteggere la dignità della persona, considerata un "diritto inviolabile" anche all'interno del campo da gioco. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può` non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia.

b) La funzione deterrente e prevenzione generale

Il legislatore sportivo ha fissato un "minimo edittale" molto alto (10 giornate per i calciatori) per inviare un segnale di tolleranza zero. I margini per applicare circostanze attenuanti sono estremamente limitati. L'obiettivo è scoraggiare qualsiasi espressione che possa evocare superiorità o odio, a prescindere dal contesto agonistico o da eventuali provocazioni subite (che non possono derubricare l'insulto discriminatorio a semplice condotta antisportiva). La sanzione deve essere percepita come gravemente punitiva per preservare l'integrità del sistema sportivo agli occhi della collettività e degli organismi internazionali (FIFA/UEFA).

c) La gravità oggettiva del fatto

A differenza dell'art. 39 CGS (condotta ingiuriosa), l'art. 28 richiede la presenza di un intento denigratorio fondato sulla discriminazione. La *ratio* qui è che tali espressioni attribuiscono alla vittima una "condizione di inferiorità", spezzando il principio di parità che è alla base della competizione sportiva. Si ribadisce che anche un singolo epiteto (insulti relativi al colore della pelle) è sufficiente a integrare la fattispecie.

Detto ciò, la Corte Federale d'Appello (Sezioni Unite) ha confermato il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 CGS, poiché il sistema deve permettere una gradazione della pena se esistono elementi di ravvedimento o contesti attenuanti. Il Collegio chiarisce che le attenuanti di cui all'art. 13, comma 2 CGS (le cosiddette "generiche"), richiedono "specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione".

In questo caso, le attenuanti sono state già accolte dal G.S.T perché supportate da elementi di fatto verificati (referto) e adeguati (pentimento immediato e scuse pubbliche al calciatore destinatario dell'offesa), comportando la riduzione della sanzione di 3 (tre) giornate, rispetto alla pena base.

Per le argomentazioni su esposte, il Collegio ritiene che, in mancanza di elementi nuovi e ulteriori, la sanzione comminata dal G.S.T. sia equa e proporzionata alla gravità dei fatti e pertanto, conferma la decisone di primo grado, nella misura di 7 (sette) giornate di squalifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 13 del CGS.

Nel respingere il reclamo, si dispone l'incameramento del contributo versato dalla società reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 08/01/2026

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber